

Allegato 4. Informativa sui settori di intervento pertinenti e sulla tipologia, definizione e valorizzazione degli indicatori di risultato e di output" - Azioni 1.1.1, 1.3.1 e 2.2.2

1. Settori di intervento pertinenti

Per il presente bando saranno applicati i settori di intervento elencati in tabella

Azione	Codice settore di intervento	Definizione settore di intervento
1.1.1	001	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione
	002	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione
	003	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione
	005	Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione
	006	Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione
	007	Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione
	009	Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)
	010	Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete
	011	Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete
	029	Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici
030	Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, incentrati sull'economia circolare	
1.3.1	021	Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi
	027	Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)
	075	Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI
2.2.2	048	Energia rinnovabile: solare
	050	Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra
	052	altri tipi di energia rinnovabile (compresa l'energia geotermica)

2. Definizione e sistema di rilevazione degli indicatori previsti per gli interventi rientranti nelle azioni 1.1.1, 1.3.1 e 2.2.2.

La politica di coesione persegue da tempo un'impostazione orientata ai risultati. A tal fine il Regolamento comunitario n. 1060 del 2021 (art. 22, comma 3, lettera d) prevede che l'Adg espliciti nel programma operativo gli obiettivi da raggiungere, sintetizzati da indicatori di risultato con target definiti, e le relative azioni collegate, sintetizzate da indicatori di output, anch'essi dimensionati nel tempo con target intermedi e finali. L'accuratezza, l'affidabilità e la qualità della rilevazione dei dati degli indicatori, come previsto dall'art. 69 del medesimo regolamento, devono essere garantite dall'Adg attraverso un apposito sistema di monitoraggio delle operazioni finanziate dal programma operativo. Nell'ambito degli interventi rientranti nelle azioni 1.1.1 e 1.3.1 e 2.2.2, il Programma Regionale del FESR 2021-27 ha previsto la rilevazione degli indicatori elencati nelle tabelle riportate di seguito, da rilevare in sede di presentazione della domanda (valore previsionale) e a conclusione dell'intervento (valore realizzato).

Azione 1.1.1

Natura indicatore	Tipologia indicatore	Codice	Descrizione	Unità di rilevazione
Output	Comune	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno	Numero
Output	Comune	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	Numero
Output	Comune	RCO07	Organizzazioni di ricerca che partecipano a interventi di ricerca collaborativi	Numero
Output	Comune	RCO10	Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca	Numero
Risultato	Comune	RCR06	Numero di domande di brevetto presentate	Numero
Risultato	Comune	RCR102	Numero di ricercatori sostenuti durante la realizzazione dell'intervento	Numero

Note esplicative

RCO01- Imprese beneficiarie di un sostegno

Definizione

L'indicatore conta il numero di imprese beneficiarie di un sostegno.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

Secondo la definizione stabilita dalla Commissione nel "Commission Staff Working Document, Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027", per una corretta valorizzazione dell'indicatore è necessario rilevare la dimensione delle imprese beneficiarie al momento della presentazione della domanda.

La dimensione delle imprese deve essere attestata come segue:

- Microimprese: ≤ 10 dipendenti e fatturato annuo ≤ 2 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 2 milioni di euro.
- Piccole imprese: ≤ 49 dipendenti e fatturato annuo ≤ 10 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 10 milioni di euro.
- Medie imprese: < 250 dipendenti e fatturato annuo ≤ 50 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 43 milioni di euro.

- Grandi imprese: ≥ 250 dipendenti e fatturato annuo > 50 milioni di euro, o stato patrimoniale > 43 milioni di euro.

Se una delle due soglie (dipendenti e fatturato annuo/stato patrimoniale) viene superata per due anni consecutivi, l'impresa deve essere inserita nella categoria dimensionale superiore. La verifica del superamento delle soglie è effettuata dal settore competente attraverso l'analisi delle dichiarazioni aziendali e dei bilanci ufficiali, soggetta a controlli periodici.

La dimensione dell'impresa deve essere attestata/dichiarata contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando.

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari si riferiscono all'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua, prendendo come riferimento la data di chiusura dei conti. Il fatturato è calcolato al netto dell'IVA e di altre imposte indirette.

Se un'impresa constatata, alla data di chiusura dei conti, di aver superato le soglie degli effettivi o finanziarie sopra descritte, essa perde o acquisisce la qualifica di micro, piccola o media impresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi, in conformità con i criteri sopra riportati, stabiliti dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/EC del 6 maggio 2003.

Per le imprese di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati devono essere stimati in buona fede ad esercizio in corso.

Per ogni altra specifica inerente alla corretta attribuzione della classe dimensionale dell'impresa, si rimanda alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/EC del 6 maggio 2003.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

Alla conclusione positiva dell'intervento, verrà confermato il valore realizzato dell'indicatore, mantenendo l'attribuzione dell'impresa alla classe dimensionale definita al momento della presentazione della domanda.

Documenti a supporto dell'indicatore

Le dichiarazioni delle imprese relative al dimensionamento saranno soggette a verifiche a campione da parte del settore competente per le concessioni. La selezione delle imprese da verificare avverrà secondo criteri di rischio, dimensione del finanziamento ricevuto e rappresentatività del campione, garantendo un controllo adeguato della conformità alle normative vigenti. Le imprese selezionate per il controllo dovranno fornire all'AdG PR FESR tutti i documenti necessari a comprovare le dichiarazioni relative al dimensionamento secondo la definizione sopra riportata.

RCO02-Imprese sostenute mediante sovvenzioni

Definizione

L'indicatore conta il numero di imprese beneficiarie di una sovvenzione monetaria nella forma di un contributo.

Ai fini della rilevazione l'indicatore RCO02 coincide con l'indicatore RCO01.

RCO07 - Organizzazioni di ricerca che partecipano a interventi di ricerca collaborativi

Definizione

Numero di organizzazioni di ricerca finanziate che collaborano a interventi di ricerca collaborativi. Un intervento di ricerca collaborativo comprende almeno un organismo di ricerca e un altro partner (come un'impresa, un altro organismo di ricerca, ecc.). La cooperazione nelle attività di R&S può essere nuova o esistente e deve durare per tutta la durata dell'intervento sostenuto. L'indicatore copre le partecipazioni attive a interventi di ricerca collaborativi ed esclude gli accordi contrattuali senza una

cooperazione attiva nell'intervento finanziato (ossia esclude i casi in cui i partner di un contratto quadro non partecipano tutti a una specifica cooperazione di ricerca collaborativa).

Gli organismi di ricerca sono organismi con l'obiettivo primario di condurre autonomamente la ricerca di base, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale e di diffondere i risultati di tali attività attraverso l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Gli esempi includono università o istituti di ricerca, agenzie di trasferimento tecnologico, intermediari dell'innovazione, entità collaborative virtuali o orientate alla ricerca e possono essere pubblici o privati. (Regolamento della Commissione 651/2014).

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

All'atto della presentazione della domanda il beneficiario dovrà indicare il numero di organismi di ricerca che intende coinvolgere attivamente nell'intervento.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

All'atto della presentazione della richiesta di rimborso a saldo, il beneficiario dovrà fornire il numero di organismi di ricerca con i quali ha effettivamente collaborato per tutta la durata dell'intervento.

Documenti a supporto dell'indicatore

A supporto della rilevazione a conclusione dell'intervento, il beneficiario dovrà fornire nella relazione finale i riferimenti alla documentazione necessaria a identificare l'organismo di ricerca coinvolto, nonché le modalità di partecipazione di quest'ultimo all'intervento.

RCO10 - Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca

Definizione

Numero di imprese che collaborano a interventi di ricerca con organismi di ricerca. La cooperazione nelle attività di R&S può essere nuova o esistente e deve durare almeno per tutta la durata dell'intervento sostenuto. L'indicatore copre le partecipazioni attive a interventi di ricerca congiunti ed esclude gli accordi contrattuali senza una cooperazione attiva nell'intervento finanziato.

Gli organismi di ricerca sono organismi con l'obiettivo primario di condurre autonomamente ricerca di base, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e di diffondere i risultati di tali attività attraverso l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Alcuni esempi possono essere università o istituti di ricerca, agenzie di trasferimento tecnologico, intermediari dell'innovazione, entità collaborative virtuali o orientate alla ricerca. Gli istituti di ricerca possono essere pubblici o privati.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

Qualora all'intervento collaborino più imprese, al momento della presentazione della domanda il beneficiario dovrà fornire una stima del numero di imprese che collaboreranno all'intervento, includendo nel conteggio il beneficiario stesso. Qualora l'impresa beneficiaria sia l'unica impresa a prendere parte all'intervento, l'indicatore previsionale dovrà essere valorizzato a 1.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

Alla presentazione della richiesta di rimborso a SALDO o SALDO Unica soluzione, il beneficiario dovrà valorizzare l'indicatore contando tutte le imprese che hanno collaborato per l'intera durata dell'intervento.

Documenti a supporto dell'indicatore

Qualora all'intervento collaborino più imprese, il valore assunto dall'indicatore a conclusione delle operazioni dovrà essere supportato da apposita documentazione, indicata nella relazione finale, che certifichi le modalità e la durata della partecipazione di ciascun soggetto e ne permetta l'identificazione.

RCR06 – Numero di domande di brevetto presentate

Definizione

Numero di domande di brevetto presentate e convalidate e che sono collegate all'intervento finanziato. La concessione definitiva della domanda non è un requisito ai fini del conteggio del brevetto.

L'intervento sostenuto deve dare un contributo chiaro e identificabile al brevetto per il quale viene presentata la domanda.

L'indicatore non include le domande di brevetto di design.

Rilevazione

A conclusione dell'intervento o, al massimo entro un anno dalla conclusione dello stesso, l'impresa beneficiaria deve fornire il numero effettivo di domande di brevetto, collegate all'intervento, presentate. La domanda di brevetto presentata deve essere un effetto diretto dell'intervento finanziato. Non sono, quindi, incluse le domande di brevetto che non abbiano una connessione diretta con l'intervento, anche se presentate nel periodo di attuazione dell'intervento stesso.

Documenti a supporto dell'indicatore

Nella relazione finale, il beneficiario dovrà fornire i riferimenti alla documentazione attestante la presentazione della/e domanda/e di brevetto, nonché prova della connessione causale tra le attività oggetto dell'intervento finanziato e la/e domanda/e di brevetto presentate.

Qualora più interventi concorrano alla presentazione di un'unica domanda di brevetto, il valore dell'indicatore dovrà essere ripartito in quote decimali fra tutti gli interventi.

RCR102 – Numero di ricercatori sostenuti durante la realizzazione dell'intervento

Definizione

Numero di posti di lavoro di ricerca creati grazie all'intervento finanziato. L'indicatore è misurato in termini di equivalenti a tempo pieno medi annui calcolati secondo la metodologia fornita nel Manuale OCSE di Frascati 2015. Non sono conteggiate le posizioni vacanti in R&S, né il personale di supporto per R&S (ovvero i posti non direttamente coinvolti nelle attività di R&S).

L'equivalente tempo pieno annuale del personale di R&S è definito come il rapporto tra le ore di lavoro effettivamente spese in R&S durante un anno solare diviso per il numero totale di ore lavorate convenzionalmente nello stesso periodo da un individuo o da un gruppo. Per convenzione una persona non può svolgere più di un equivalente tempo pieno in R&S su base annua. Il numero di ore lavorate convenzionalmente è determinato sulla base dell'orario di lavoro normativo/contrattuale.

Una persona a tempo pieno sarà identificata con riferimento alla sua condizione lavorativa, al tipo di contratto (tempo pieno o part time) e al suo livello di impegno nella ricerca e sviluppo (cfr. riferimento OCSE, Capitolo 5.3).

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

Al momento della presentazione della domanda il richiedente fornirà una stima del numero di nuovi posti di lavoro di ricerca che intende creare grazie all'intervento.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

Per le strutture di ricerca esistenti, il valore realizzato dell'indicatore dovrà essere fornito dal beneficiario al completamento delle attività dell'intervento supportato, ovvero in sede di rendicontazione a SALDO. Per le strutture di ricerca di nuova costruzione, il valore realizzato dell'indicatore dovrà essere comunicato dal beneficiario al più tardi un anno dopo il completamento della struttura di ricerca.

Documenti a supporto dell'indicatore

Nella relazione finale, il beneficiario dovrà fornire evidenza dei contratti di lavoro attestanti l'assunzione dei ricercatori unitamente ai documenti attestanti la connessione causale tra l'intervento finanziato e la nuova assunzione.

Azione 1.3.1

Natura indicatore	Tipologia indicatore	Codice	Descrizione	Unità di rilevazione
Output	Comune	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno	Numero
Output	Comune	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	Numero
Output	Comune	RCO103	Imprese a forte crescita beneficiarie di un sostegno	Numero
Risultato	Comune	RCR02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)	Euro
Risultato	Comune	RCR03	Numero di piccole e medie imprese (SME) supportate che introducono una innovazione di prodotto o processo	Numero

Note esplicative

RCO01- Imprese beneficiarie di un sostegno

Definizione

L'indicatore conta il numero di imprese beneficiarie di un sostegno.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

Secondo la definizione stabilita dalla Commissione nel "Commission Staff Working Document, Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027", per una corretta valorizzazione dell'indicatore è necessario rilevare la dimensione delle imprese beneficiarie al momento della presentazione della domanda.

La dimensione delle imprese deve essere attestata come segue:

- Microimprese: ≤10 dipendenti e fatturato annuo ≤ 2 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 2 milioni di euro.
- Piccole imprese: ≤49 dipendenti e fatturato annuo ≤ 10 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 10 milioni di euro.
- Medie imprese: <250 dipendenti e fatturato annuo ≤ 50 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 43 milioni di euro.
- Grandi imprese: ≥250 dipendenti e fatturato annuo > 50 milioni di euro, o stato patrimoniale > 43 milioni di euro.

Se una delle due soglie (dipendenti e fatturato annuo/stato patrimoniale) viene superata per due anni consecutivi, l'impresa deve essere inserita nella categoria dimensionale superiore. La verifica del

superamento delle soglie è effettuata dal settore competente attraverso l'analisi delle dichiarazioni aziendali e dei bilanci ufficiali, soggetta a controlli periodici.

La dimensione dell'impresa deve essere attestata/dichiarata contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando.

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari si riferiscono all'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua, prendendo come riferimento la data di chiusura dei conti. Il fatturato è calcolato al netto dell'IVA e di altre imposte indirette.

Se un'impresa constatata, alla data di chiusura dei conti, di aver superato le soglie degli effettivi o finanziarie sopra descritte, essa perde o acquisisce la qualifica di micro, piccola o media impresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi, in conformità con i criteri sopra riportati, stabiliti dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/EC del 6 maggio 2003.

Per le imprese di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati devono essere stimati in buona fede ad esercizio in corso.

Per ogni altra specifica inerente alla corretta attribuzione della classe dimensionale dell'impresa, si rimanda alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/EC del 6 maggio 2003.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

Alla conclusione positiva dell'intervento, verrà confermato il valore realizzato dell'indicatore, mantenendo l'attribuzione dell'impresa alla classe dimensionale definita al momento della presentazione della domanda.

Documenti a supporto dell'indicatore

Le dichiarazioni delle imprese relative al dimensionamento saranno soggette a verifiche a campione da parte del settore competente per le concessioni. La selezione delle imprese da verificare avverrà secondo criteri di rischio, dimensione del finanziamento ricevuto e rappresentatività del campione, garantendo un controllo adeguato della conformità alle normative vigenti. Le imprese selezionate per il controllo dovranno fornire all'AdG PR FESR tutti i documenti necessari a comprovare le dichiarazioni relative al dimensionamento secondo la definizione sopra riportata.

RCO02-Imprese sostenute mediante sovvenzioni

Definizione

L'indicatore conta il numero di imprese beneficiarie di una sovvenzione monetaria nella forma di un contributo.

Ai fini della rilevazione l'indicatore RCO02 coincide con l'indicatore RCO01.

RCO103 - Imprese a forte crescita beneficiarie di un sostegno

Definizione

L'indicatore conta il numero delle imprese beneficiarie a forte crescita, considerate tali se rientrano in una delle due condizioni:

1. Imprese con almeno 10 dipendenti che negli ultimi tre anni hanno avuto un aumento medio annuo del numero di dipendenti pari o superiore al 10 per cento. La condizione dei dieci dipendenti deve sussistere dal primo anno di rilevazione del periodo considerato.
2. Imprese con meno di 10 dipendenti che negli ultimi tre anni hanno avuto un aumento medio annuo del numero dei dipendenti del 20 per cento e oltre.

Le medie annue vanno riferite all'ultimo anno fiscale di chiusura dei bilanci e a quelli anteriori.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

Il dato deve essere rilevato alla data di concessione del contributo.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

Alla conclusione, positiva, dell'intervento, verrà confermato il valore realizzato dell'indicatore.

Documenti a supporto dell'indicatore

Le dichiarazioni relative alla qualifica di impresa a forte crescita saranno soggette a verifiche da parte dell'Area Monitoraggio, Valutazione e Controlli, attraverso l'utilizzo di apposite banche dati istituzionali. Se necessario, i beneficiari dovranno fornire all'AdG PR FESR tutti i documenti utili a comprovare le dichiarazioni relative alla qualifica di impresa a forte crescita secondo la definizione sopra riportata.

RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)

Definizione

L'indicatore rileva la quota di cofinanziamento a carico del beneficiario degli interventi finanziati. L'indicatore copre anche la parte non ammissibile del costo dell'intervento e l'IVA.

L'indicatore è calcolato sulla base del cofinanziamento previsto nel piano dei costi approvato al momento della concessione del contributo.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

All'atto di concessione del contributo l'indicatore sarà rilevato in automatico dal sistema Sfinge come differenza tra l'importo totale del piano dei costi approvato e il contributo concesso.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

All'atto della presentazione della richiesta di rimborso a saldo, il valore realizzato, anche ai fini della verifica del raggiungimento dei target intermedio e finale, sarà calcolato in automatico dal sistema Sfinge come la differenza tra il costo rendicontato dal beneficiario (comprensivo anche dei costi non ammessi e dell'IVA) e il contributo erogato.

Documenti a supporto dell'indicatore

Non sono richiesti documenti a supporto diversi da quelli necessari per la rendicontazione.

RCR03 - Numero di piccole e medie imprese (SME) supportate che introducono una innovazione di prodotto o processo

Definizione

Numero di PMI, incluse le microimprese, che, grazie al sostegno ricevuto, introducono un'innovazione di prodotto o di processo. Dove:

- per innovazione di prodotto si intende l'introduzione sul mercato di un bene o servizio nuovo o significativamente migliorato rispetto alle caratteristiche di quelli in uso, alla facilità d'uso, componenti o sottosistemi.
- per innovazione di processo si intende l'implementazione di un processo di produzione nuovo o significativamente migliorato, di un metodo di distribuzione o di una attività di supporto.

Si precisa che l'innovazione di prodotto o processo deve essere nuova per l'impresa, ma non necessariamente per il mercato.

Per la definizione di micro, piccola e media impresa si rimanda alle specifiche dell'indicatore RCO01.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

Alla data di presentazione della domanda, il richiedente dovrà dichiarare se l'intervento per cui richiede il sostegno prevede una o più innovazioni di prodotto o processo.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

Entro un anno dalla conclusione dell'intervento, il beneficiario dovrà dichiarare se l'intervento per il quale ha ricevuto un sostegno ha effettivamente determinato l'introduzione di una innovazione di prodotto o processo secondo le caratteristiche indicate nella definizione dell'indicatore.

Documenti a supporto

Per il valore previsto dell'indicatore sarà sufficiente la sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte dei soggetti collegati in qualità di beneficiari.

Per il valore realizzato, il beneficiario dovrà fornire, all'interno della relazione finale, evidenza dell'innovazione di prodotto o processo effettivamente introdotte.

Azione 2.2.2

Natura indicatore	Tipologia indicatore	Codice	Descrizione	Unità di rilevazione
Output	Comune	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno	Numero
Output	Comune	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	Numero
Output	Comune	RCO22	Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili (MW)	MW
		RCO22a	di cui: elettricità	
		RCO22b	di cui: termico	
Risultato	Comune	RCR29	Emissioni stimate di gas a effetto serra	tons of CO2eq/year
Risultato	Comune	RCR31	Totale energia rinnovabile prodotta (elettrica, termica)	MWh/a
		RCR31a	di cui: elettricità	
		RCR31b	di cui: termico	

Note esplicative

RCO01- Imprese beneficiarie di un sostegno

Definizione

L'indicatore conta il numero di imprese beneficiarie di un sostegno.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

Secondo la definizione stabilita dalla Commissione nel "Commission Staff Working Document, Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027", per una corretta valorizzazione dell'indicatore è necessario rilevare la dimensione delle imprese beneficiarie al momento della presentazione della domanda.

La dimensione delle imprese deve essere attestata come segue:

- Microimprese: ≤10 dipendenti e fatturato annuo ≤ 2 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 2 milioni di euro.

- Piccole imprese: ≤49 dipendenti e fatturato annuo ≤ 10 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 10 milioni di euro.
- Medie imprese: <250 dipendenti e fatturato annuo ≤ 50 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 43 milioni di euro.
- Grandi imprese: ≥250 dipendenti e fatturato annuo > 50 milioni di euro, o stato patrimoniale > 43 milioni di euro.

Se una delle due soglie (dipendenti e fatturato annuo/stato patrimoniale) viene superata per due anni consecutivi, l'impresa deve essere inserita nella categoria dimensionale superiore. La verifica del superamento delle soglie è effettuata dal settore competente attraverso l'analisi delle dichiarazioni aziendali e dei bilanci ufficiali, soggetta a controlli periodici.

La dimensione dell'impresa deve essere attestata/dichiarata contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando.

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari si riferiscono all'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua, prendendo come riferimento la data di chiusura dei conti. Il fatturato è calcolato al netto dell'IVA e di altre imposte indirette.

Se un'impresa constatata, alla data di chiusura dei conti, di aver superato le soglie degli effettivi o finanziarie sopra descritte, essa perde o acquisisce la qualifica di micro, piccola o media impresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi, in conformità con i criteri sopra riportati, stabiliti dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/EC del 6 maggio 2003.

Per le imprese di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati devono essere stimati in buona fede ad esercizio in corso.

Per ogni altra specifica inerente alla corretta attribuzione della classe dimensionale dell'impresa, si rimanda alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/EC del 6 maggio 2003.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

Alla conclusione positiva dell'intervento, verrà confermato il valore realizzato dell'indicatore, mantenendo l'attribuzione dell'impresa alla classe dimensionale definita al momento della presentazione della domanda.

Documenti a supporto dell'indicatore

Le dichiarazioni delle imprese relative al dimensionamento saranno soggette a verifiche a campione da parte del settore competente per le concessioni. La selezione delle imprese da verificare avverrà secondo criteri di rischio, dimensione del finanziamento ricevuto e rappresentatività del campione, garantendo un controllo adeguato della conformità alle normative vigenti. Le imprese selezionate per il controllo dovranno fornire all'AdG PR FESR tutti i documenti necessari a comprovare le dichiarazioni relative al dimensionamento secondo la definizione sopra riportata.

RCO02 - Imprese sostenute mediante sovvenzioni

Definizione

L'indicatore conta il numero di imprese beneficiarie di una sovvenzione monetaria nella forma di un contributo.

Ai fini della rilevazione l'indicatore RCO02 coincide con l'indicatore RCO01.

RCO22 - Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili (MW)

Definizione

Capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili (di cui: elettrica, termica).

L'indicatore misura la capacità di produzione aggiuntiva di energia rinnovabile installata o ampliata grazie al supporto ricevuto.

L'indicatore copre anche la capacità di produzione che è stata installata o ampliata e non è ancora collegata alla rete (se applicabile) o non è ancora completamente pronta per produrre energia. Per capacità produttiva si intende la "capacità elettrica massima netta", definita da Eurostat come "la potenza attiva massima che può essere fornita, in continuo, con tutti gli impianti in funzione, al punto di presa (cioè dopo aver preso le alimentazioni per gli ausiliari di stazione e tenendo conto delle perdite in quei trasformatori considerati parte integrante della stazione)".

Energia rinnovabile significa "energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (termica e fotovoltaica) e geotermica, energia ambientale, marea, onde e altre energie oceaniche, energia idroelettrica, biomassa, gas di discarica, gas di impianto di trattamento delle acque reflue e biogas." (vedi Direttiva 2018/2011).

La disaggregazione della capacità in energia elettrica e termica si riferisce al tipo di energia prodotta.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente dovrà fornire una stima della capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile che intende installare grazie all'intervento.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

Al momento della presentazione della rendicontazione a saldo, il beneficiario dovrà fornire il valore dell'effettiva capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile installata, valorizzando il relativo sottoindicatore come di seguito indicato:

RCO22a di cui: elettricità

RCO22b di cui: termico

Documenti a supporto dell'indicatore

Il valore dell'indicatore realizzato dovrà essere supportato da documenti tecnici atti a certificare quanto dichiarato dal beneficiario e tali da permettere le necessarie verifiche da parte di Adg e Ada."

RCR29 – Emissioni stimate di gas a effetto serra

Definizione

Emissioni di gas a effetto serra totali stimate per le entità o i processi supportati.

La baseline si riferisce al livello di emissioni di gas a effetto serra stimate nell'anno precedente all'inizio dell'intervento e il valore realizzato è calcolato come le emissioni di gas a effetto serra totali stimate in base al livello di prestazione energetica raggiunto successivamente al completamento dell'intervento.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

Il valore baseline, come da definizione, dovrà essere dichiarato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, corredato da appositi documenti di supporto. Il richiedente dovrà inoltre fornire il valore previsionale di emissioni di gas a effetto serra che si stima di conseguire al completamento dell'intervento.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

In sede di presentazione della richiesta di rimborso a saldo, il beneficiario dovrà fornire il valore realizzato dell'indicatore.

Documenti a supporto dell'indicatore

Come da definizione, i valori baseline e realizzato dell'indicatore dovranno essere riportati dal beneficiario nella relazione finale e supportati da apposita documentazione tecnica (certificato di

prestazione energetica, audit energetico, o altri documenti tecnici...) al fine di permettere una verifica da parte di Adg e Ada.

RCR31 - Totale energia rinnovabile prodotta (elettrica, termica)

Definizione

Energia rinnovabile annua prodotta prima e dopo l'intervento negli interventi sostenuti. La baseline si riferisce all'energia annua prodotta nell'anno precedente all'inizio dell'intervento e può essere diversa da zero nei casi in cui l'intervento preveda un aumento della capacità di produzione. Il valore realizzato, invece, è uguale all'energia annua prodotta successivamente al completamento dell'intervento. La disaggregazione per energia elettrica e termica si riferisce alla fonte di energia rinnovabile.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda

Il valore baseline, come da definizione, dovrà essere dichiarato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, corredato da appositi documenti di supporto. Il richiedente dovrà inoltre fornire il valore totale di energia rinnovabile che si prevede di produrre a conclusione dell'intervento.

Rilevazione a conclusione dell'intervento

In sede di presentazione della richiesta di rimborso a saldo, il beneficiario dovrà fornire il valore effettivamente realizzato dell'indicatore, valorizzando il relativo sottoindicatore come di seguito indicato:

- RCR31a di cui: elettricità
- RCR31b di cui: termico

Documenti a supporto dell'indicatore

Come da definizione, i valori baseline e realizzato dell'indicatore dovranno essere riportati dal beneficiario nella relazione finale e supportati da apposita documentazione tecnica (certificato di prestazione energetica, audit energetico, o altri documenti tecnici...) al fine di permettere una verifica da parte di Adg e Ada.